PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI ALL'ARTICOLO 157, COMMA 1, DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, E DI CUI ALLE LINEE GUIDA ANAC N.1 DEL 14 SETTEMBRE 2016, (DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASA DEL LUPO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CIG 73071350B - CUP F62E16000000007

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Parte I: Capitolato Tecnico Prestazionale

Parte II: Capitolato normativo per l'esecuzione

SOMMARIO

PARTE I: CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ART. 0 – SCOPO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

- a) Obiettivi specifici dell'intervento
- b) Prestazioni:
 - b.1) Direzione dei lavori

b.2) Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori. (Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva)

PARTE II: CAPITOLATO NORMATIVO PER L'ESECUZIONE

- ART. 2 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
- ART. 3 SUBAPPALTO
- ART. 4 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
- ART. 5 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
- ART. 6 PENALI
- ART. 7 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 IMPEGNO PER I CONCORRENTI
- ART. 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Parte I: Capitolato Tecnico Prestazionale

Art. 0 - SCOPO DELL'APPALTO

La società Aquapur Multiservizi S.p.A., con il presente appalto, intende acquisire l'attività professionale necessaria per la direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità lavori, assistenza cantiere e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori relativi all'ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASA DEL LUPO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.

Art. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

- a) Obiettivi specifici dell'intervento.
- ▶ Il presente servizio, da attuarsi secondo le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici e dei contratti di concessione", e s.m.i., oltre che dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (per le parti ancora in vigore). e dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 L. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dalle Linee Guida Anac n. 1 − Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate con Del. 973/2016, e dal Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del MIT, "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di seguito specificate:
 - direzione dei lavori
 - assistenza giornaliera in cantiere
 - contabilità
 - assistenza al collaudo e liquidazione
 - coordinamento per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
 - b) Prestazioni.

b.1) Direzione dei Lavori:

L'ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti in direttori operativi ed ispettori di cantiere.

I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:

- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;

- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 148, comma 1 reg.);
- procedere all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all'esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell'opera (art. 148, comma 3, reg.).

Il direttore dei lavori non deve necessariamente essere presente a tempo pieno sul luogo dei lavori, ma deve comunque essere presente con l'assiduità richiesta dall'entità e difficoltà dei compiti cui deve assolvere in rapporto all'entità e delicatezza dei lavori.

Il direttore dei lavori si avvarrà, per svolgere correttamente il suo mandato, di assistenti, con funzioni o di direttori operativi o di ispettori di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 149 e 150 reg.

I primi sono sostituti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell'eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto; i secondi svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l'altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto. Per il puntuale espletamento di queste funzioni gli ispettori debbono assicurare la loro presenza in cantiere a tempo pieno.

In particolare il gruppo della Direzione Lavori sarà così costituito:

- 1) un **ingegnere** con esperienza di lavori di costruzione o adeguamento di impianti di depurazione delle acque reflue, cui affidare il ruolo di **coordinatore responsabile**;
- 2) un **ingegnere** con esperienza nella direzione di lavori di strutture in acciaio e cemento armato cui affidare il ruolo di **direttore operativo**;
- 3) un **ingegnere** con esperienza nella direzione di lavori di impianti elettrici e idraulici cui affidare il ruolo di **direttore operativo**;
- 4) un tecnico abilitato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 5) un tecnico con esperienza nella contabilità dei lavori e nell'assistenza in cantiere;

In ogni caso, vi è l'obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell'esecuzione rispetto al progetto.

Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell'appaltatore; egli è organo dell'amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell'appaltatore. Peraltro, l'amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all'appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile.

L'attività di direzione lavori comprenderà il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile (tenuta contabile) ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, l'assistenza al collaudo e svolgerà tutte le attività e i compiti demandati dal D.Lvo n. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010.

Il Direttore lavori dovrà garantire la presenza personale e dei componenti dell'Ufficio di D.L., conformemente a quanto previsto nell'offerta aggiudicata.

Dovrà inoltre tenere costantemente informati sia il Responsabile del Procedimento che la Direzione Tecnica in merito agli aspetti organizzativi e gestionali del cantiere, affinché la conduzione e l'esecuzione dei lavori non intralcino lo svolgimento dell'attività in essere. Ai sensi delle Linee guida Anac n. 3, par. 6, il Responsabile del procedimento impartirà le

disposizioni ivi previste a mezzo di ordine di servizio; la D.L. dovrà quindi garantire il rispetto la puntuale esecuzione delle disposizioni ricevute.

In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell'opera è del responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimenti tecnici.

Ciò vuol dire che il direttore dei lavori:

- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;
- deve costantemente verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza al progetto appaltato e secondo le regole dell'ingegneria;
- deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall'appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera.
- Il direttore dei lavori, anche per tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La contabilità dei lavori dovrà essere redatta nei tempi e nei modi indicati negli articoli 178 e segg. del Regolamento. In particolare sarà fondamentale la corretta tenuta del Giornale dei Lavori di cui all'art. 182 del suddetto regolamento.

Art. 182 Giornale dei lavori

- l. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
- 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
- 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
- 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

I compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono da attuarsi secondo il D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, il D.Lgs 50/16 il D.P.R. n.207/10 e s.m.i. e la L.R. n. 38/2007 e relativi regolamenti attuativi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire la presenza in cantiere, rendendo edotto il Rup, con rapporti informativi che gli invierà per conoscenza tramite fax – mail settimanalmente.

La presenza in cantiere dovrà essere assicurata per almeno n. 3 visite settimanali che possono essere aumentate in sede di offerta determinando incidenze sulla valutazione dell'offerta stessa.

La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 che in via esemplificativa e non esaustiva si riportano di seguito.

- Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezze superiori a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
- Lavori che determinano interferenze tra l'attività di cantiere e la normale attività lavorativa del depuratore esistente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con l'ufficio di supporto al RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze con le altre attività lavorative; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

Dovrà comprovare gli eventuali adeguamenti dei Piano di Sicurezza e dei relativi Piani Operativi di Sicurezza di tutte le ditte interessate alle fasi operative che hanno determinato l'aggiornamento del Piano di Sicurezza con particolare riferimento alle valutazione delle interferenze.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà richiedere e partecipare ad riunioni straordinarie di coordinamento con il Rup nel caso in cui si profilino eccezionali interferenze con l'attività esistente, non contemplate nelle riunioni periodiche con i coordinatori. Il Rup, qualora lo ritenga necessario, convocherà il DL e gli altri coordinatori, per un approccio interdisciplinare alla problematica segnalata.

Dovrà inoltre essere verificata la compatibilità delle misure previste nel piano della sicurezza con le attività presenti nelle aree di cantiere.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere (art. 23 L.R. n. 38/2007):

a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;

- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 L.R. n. 38/07;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le informazioni circa le presenze di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali.
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 D.lg. 81/08, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Parte II: Capitolato normativo per l'esecuzione

Art. 2 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, l'incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegato l'atto di mandato speciale con rappresentanza a uno dei componenti il raggruppamento designato quale capogruppo, tale mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere allegato l'atto di impegno a costituire l'associazione in caso di affidamento, con l'indicazione del mandatario capogruppo designato.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di modificare nel corso dell'incarico la composizione dell'ufficio della Direzione dei lavori.

In particolare il concorrente dovrà indicare, espressamente in rapporto all'oggetto del presente bando, i responsabili per le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori;
- direzione operativa per i lavori di realizzazione delle strutture in acciaio o in cemento armato;
- direzione operativa per i lavori di realizzazione degli impianti elettrici e idraulici;
- assistenza giornaliera in cantiere e contabilità;
- coordinamento per la sicurezza durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

Il Direttore dei Lavori si impegnerà a mettere a disposizione del gruppo di professionisti indicato in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto, dalla consegna dei lavori al collaudo, una sede/domicilio a supporto dell'attività, nel raggio di 20 (venti) kilometri dal cantiere, dotata della strumentazione necessaria (hardware, software, ecc..) per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate: esame della documentazione di progetto, verifica dei materiali forniti dall'appaltatore, ordini di servizio del RUP, contabilità dei lavori, attività del coordinatore per la sicurezza.

Il Direttore dei Lavori si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara, in particolare il numero di visite settimanali da parte dei vari componenti del gruppo di direzione lavori, indicato nella relazione metodologica: dovrà comunque essere garantita la presenza giornaliera di almeno un componente del gruppo stesso, che sarà monitorata dall'ufficio del Rup presso la sede di Aquapur Multiservizi S.p.A. In caso di mancata osservanza sarà applicata una penale indicata all'art.6.

Art. 3 – SUBAPPALTO

L'affidatario non può avvalersi del subappalto.

Art. 4 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il termine per l'espletamento della prestazione coinciderà con la conclusione della fase di start-up ed avviamento dell'impianto prevista a carico dell'impresa esecutrice e in ogni caso non prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di adeguamento del depuratore di Casa del Lupo – primo stralcio funzionale.

L'incarico dovrà essere condotto secondo le direttive del RUP di Aquapur Multiservizi S.p.A. Qualora l'incarico non venisse accettato, la Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare l'incarico medesimo agli altri classificati, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 5 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento delle prestazioni contrattuali relative alle prestazioni di servizi tecnici oggetto della gara ed al coordinamento per la sicurezza, avverrà in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 6 - PENALI

La contabilità finale ed i documenti preordinati all'esecuzione del collaudo dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro un mese dall'ultimazione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente all'1 per mille del corrispettivo professionale del singolo procedimento in questione. Saranno inoltre a carico del professionista gli oneri aggiuntivi che il committente dovrà sostenere a causa di tale ritardo.

Per ogni giorno in cui non sarà verificata la presenza in cantiere di almeno un componente del gruppo di direzione lavori, come previsto dal disciplinare di gara, sarà applicata una penale di euro 500 (euro cinquecento). La stessa penale sarà applicata anche qualora non vengano rispettate le tempistiche di accesso al cantiere a cui la ditta si è autovincolata in sede di offerta.

La verifica sarà effettuata attraverso gli strumenti di controllo degli accessi al cantiere all'uopo messi a disposizione dall'impresa esecutrice.

Ogni mancanza verrà contestata per scritto dalla stazione appaltante e sarà concesso un massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione, per eventuali controdeduzioni del prestatore di servizi. Nei successivi cinque giorni la stazione appaltante comunicherà l'archiviazione del procedimento o l'applicazione della penale con indicazione del relativo importo.

Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione del primo S.A.L. utile senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto.

Art. 7 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Per qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione dell'incarico professionale, la stazione appaltante riterrà responsabile il soggetto aggiudicatario dell'incarico, sia questo professionista singolo, associato, Società, Raggruppamento o Consorzio. In caso di Società, Raggruppamento o Consorzio, la responsabilità si estende anche ai professionisti singoli nominativamente indicati nelle schede di partecipazione. Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative. Il soggetto affidatario dell'incarico dovrà munirsi di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'appalto di servizi così come risulta nel capo 1 del presente disciplinare di gara, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

All'atto della stipula del contratto tutte le figure professionali di cui al paragrafo 9 devono presentare polizza di responsabilità civile professionale con massimali adeguati alla prestazione richiesta; nei casi specifici del coordinatore responsabile e del tecnico abilitato alle funzioni di CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i massimali di tali polizze non dovranno comunque essere inferiori a 2.500.000,00 di euro (duemilioni cinquecentomila euro). La mancata presentazione della polizza comporta grave inadempimento con la conseguente applicazione dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è ridotta del cinquanta per cento. Qualora i concorrenti siano raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, oppure soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, al fine dell'applicazione della predetta riduzione, la certificazione del sistema di qualità deve essere posseduta da tutti gli operatori economici facenti parte dei raggruppamenti o consorzi.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, nei seguenti casi:

- per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti dall'affidatario;
- nei casi di subappalto non consentiti;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 9 - IMPEGNO PER I CONCORRENTI

Con la consegna della documentazione richiesta, i concorrenti accettano, senza eccezioni, le condizioni della presente gara, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori così come previste nello Schema di Contratto, e si sottomettono alle decisioni della Commissione giudicatrice, sola competente per quanto concerne l'applicazione delle norme della selezione.

I concorrenti ed i loro collaboratori si impegnano, nel caso di aggiudicazione:

- al rispetto della normativa di cui all'art. 6 della L. 123/07, munendosi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità;
- · ad informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 10 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni di legge cui fare riferimento sono le seguenti:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice.
- Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "decreto correttivo" al nuovo Codice appalti
- ➤ D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "D. Lgs. 50/2016 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 216 del D. LGS. 50/2016, di seguito denominato REGOLAMENTO DI ESECUZIONE,
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro", e s.m.i.
- ➤ Decreto ministeriale del 17 Giugno 2016, "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 co. 8 D.Lgs 50/2016;
- ➤ ANAC Linee Guida n. 1 *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura* e all'ingegneria, approvate con Del. 973/2016.
- ➤ DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (GU n.36 del 13-2-2017) Vigente al: 28-2-2017.
- > Tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti applicabili per lo svolgimento del presente servizio.

Porcari, 8 febbraio 2018

Il Responsabile del Procedimento